

**Comune di Bellaria Igea Marina**  
**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.LGS N.50/2016 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BELLARIA IGEA MARINA**

**CODICE CIG 8920414E7E**

**1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Bellaria Igea Marina, Settore Gestione del Territorio, Piazza del Popolo1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN), pec [pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](mailto:pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it) .

**Responsabile del procedimento:** Arch. Elisa Guatoli, Funzionario Programmazione e Affidamento opere pubbliche, tel: 0541 343761, mail: [e.guatoli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it](mailto:e.guatoli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it)

**CIG 8920414E7E      CUI 00250950409202100007      CUP E51B21002940006**

**Normativa di riferimento:** ” in quanto l’importo dei servizi tecnici da porre a base di gara è al di sopra della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice (al netto dei contributi previdenziali e assicurativi e dell’I.V.A. di legge) secondo quanto previsto dall’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento avviene ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel bando di gara così’ come nel presente disciplinare si tiene altresì conto delle ulteriori indicazioni applicative fornite da ANAC in relazione alle procedure di affidamento dei contratti attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria rilevabili dal “Bando-tipo n. 3” di ANAC recante “Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato dal Consiglio ANAC con delibera n. 723 del 31/07/2018, nonché delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” così’ come aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

## **2. PROCEDURA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice .

Il comune di Bellaria Igea Marina è stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e provvede all’espletamento della gara tramite la piattaforma telematica SATER ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> .

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.2.49

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

### **3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici) Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

### **4. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione a gara
- Allegato 2 – Modello Dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 3 – Modello Dichiarazione requisiti speciali e di idoneità
- Allegato 4 - Modello F24 per pagamento imposta di bollo
- Allegato 5 – Modello Dichiarazione integrativa OFFERTA TECNICA su COMPOSIZIONE COMPLETA GRUPPO DI LAVORO
- Allegato 6 – Schema di ACCORDO QUADRO
- Allegato 7- Relazione introduttiva dell'opera
- Allegato 8 - Quadro economico dell'opera
- Allegato 9 - Calcolo corrispettivo

In merito al DGUE si precisa che l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria in caso di avvalimento

**La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di Intercent-ER/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina al link : [https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi\\_citygov/](https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/)**

La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l'eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma Sater sia con pubblicazione sul sito comunale.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente la l'Ente pubblico declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici) entro i termini indicati in piattaforma; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro i termini indicati in piattaforma mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater. I chiarimenti saranno pubblicati anche sul sito della CUC al link : [https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi\\_citygov/](https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/)

## **5. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E VALORE COMPLESSIVO APPALTO**

### **5.1 oggetto:**

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento - mediante successivi contratti applicativi - dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, della nuova scuola primaria da realizzarsi in via Rossini a Bellaria Igea Marina, da redigere ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e delle norme ancora vigenti del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 .

L'Accordo Quadro sarà concluso con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice.

Nell'accordo quadro sono inclusi:

- i servizi tecnici di progettazione degli impianti e delle parti edilizie con caratteristiche conformi alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi da redigere e sottoscrivere da un professionista tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi (iscritto nell'elenco dei professionisti tenuto dal Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984) [servizi necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI (SCIA antincendio) ai sensi delle norme vigenti in materia].
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE).
- la relazione geologica necessaria per poter redigere la progettazione definitiva/esecutiva delle opere di fondazione della struttura da realizzare, per cui è necessaria, nel soggetto concorrente, la figura professionale del GEOLOGO la cui prestazione non è subappaltabile .
- la direzione lavori.

In particolare, ai sensi dell'art. 34 del Codice, la progettazione definitiva/esecutiva da redigere dal contraente deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

approvati con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici." (d'ora in poi anche definiti "CAM Edilizia"); di conseguenza, i servizi di ingegneria e di architettura oggetto di affidamento dovranno essere svolti nel rispetto dei suddetti CAM Edilizia e delle norme contrattuali contenute nel presente disciplinare di gara, nello Schema di accordo quadro, nonché secondo le indicazioni che verranno date al riguardo dal RUP al contraente affidatario dei servizi tecnici in oggetto, eventualmente anche con successivo concordamento delle previsioni di progetto e di esecuzione dei lavori da porre in essere dal progettista e dal direttore dei lavori incaricati al fine di chiarire al meglio le esigenze di tutela ambientali che detti CAM Edilizia perseguono in funzione della tipologia e delle caratteristiche proprie dell'edificio da realizzare (essendo il livello di applicazione dei CAM Edilizia funzione delle caratteristiche proprie dell'opera pubblica da progettare e da realizzare).

La progettazione, come la realizzazione dell'opera potrà avvenire, su richiesta del Comune committente, con uno o più stralci funzionali, per un importo stimato presunto dei lavori da appaltare (oneri di sicurezza inclusi ed IVA esclusa) in € **2.920.000,00 come da quadro economico allegato (Allegato 8)**.

Il RUP ha preliminarmente accertato che trattasi, ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.lgs 50/2016 di progettazione di lavori di non particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, in quanto trattasi di costruzione ordinaria di edificio ad uso scolastico e di non potere ricorrere a professionalità interne all'Ente pubblico, per cui l'affidamento dei servizi tecnici avviene ai sensi dell'art. 157 comma 1 D.lgs n. 50/2016.

## **5.2 lotti:**

L'accordo non è suddiviso in lotti funzionali e prestazionali in quanto, in conformità all'art. 23, comma 12 D.lgs n. 50/2016, la progettazione in tutte le sue fasi, compresa quella definitiva ed esecutiva, preferibilmente, devono essere svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo.

## **5.3 durata**

Alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti applicativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli progetti.

L'accordo quadro ha una durata di anni 4 (quattro). La stipula dell'Accordo Quadro consentirà al Comune la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "applicativi" o "discendenti") con il progettista, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.

I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali del Responsabile del servizio.

Dal momento della stipula del contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.

Il numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell'arco temporale indicato è dato dalle tipologie progettuali richieste. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito nell'accordo. Il Comune non garantisce un numero di contratti applicativi da attivare nel periodo considerato. Le attività di cui all'Accordo quadro non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto, il Comune, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.

Le prestazioni oggetto dell'accordo devono essere eseguite nei termini decorrenti dalla sottoscrizione del singolo contratto applicativo, in caso di consegna anticipata, nelle more di sottoscrizione del contratto, dalla data di consegna del servizio, secondo le seguenti indicazioni:

- a) per la presentazione dello studio di fattibilità tecnica e economica, 30 giorni ;  
 b) per la presentazione del progetto definitivo, 60 giorni dalla data di approvazione dello studio di fattibilità;  
 c) per la presentazione del progetto esecutivo, 30 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo;

#### 5.4 valore dell'appalto

L'importo a base di gara è pari a € **438.072,79**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, ed è comprensivo del rimborso spese fissato in una quota percentuale del 3% pari a complessivi € 12.759,40 sull'imponibile di € 425.313,39, oneri da interferenza lavorativa pari a 0, così suddiviso.

Categoria d'opera ID	Descrizione prestazioni per tipologia di categoria d'opera	Prestazione  Principale o Secondaria	CPV	Importo dei servizi distinto per categoria d'opera (incluse le spese forfetarie ed esclusi oneri previdenziali ed assist. ed I.V.A.)
Tavola Z-1D.M. 17.6.2016	Indicazione della "prestazione principale" e delle "prestazioni secondarie" di cui all'art. 48, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)			
<b>EDILIZIA</b> <b>(E.08)</b>	Servizi di progettazione delle opere architettoniche ed edilizie (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo)	<b>P</b>	71220000-6	(onorario + spese 3%) <b>€ 167.530,40</b>
<b>STRUTTURE</b> <b>(S.03)</b>	Servizi di progettazione delle opere strutturali in cemento armato (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo) -	<b>S</b>	71327000-6	(onorario + spese 3%) <b>€112.257,75</b>
<b>IMPIANTI</b> <b>(IA.01)</b>	Servizi di progettazione degli impianti meccanici a fluido:acqua sanitaria, scarichi e fognature, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti e reti antincendio (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo)	<b>S</b>	71323200-0	(onorario + spese 3%) <b>€ 29.050,93</b>
<b>IMPIANTI</b> <b>(IA.02)</b>	Servizi di progettazione degli impianti meccanici a fluido:riscaldamento e raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria e impianti meccanici di distribuzione fluidi (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo)	<b>S</b>	71323200-0	(onorario + spese 3%) <b>€ 39.104,93</b>
<b>IMPIANTI</b> <b>(IA.03)</b>	servizi di progettazione degli impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni: impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi (progetto di	<b>S</b>	71323200-0	(onorario + spese 3%) <b>€ 59.538,74</b>

	fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo)			
<b>INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA</b>  <b>(P.02)</b>	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo) -	<b>S</b>	71420000-8	(onorario + spese 3%) <b>€ 30.590,04</b>
<b>Importo complessivo dei servizi di architettura e di ingegneria posti a base di gara</b> (incluse spese forfettarie al 3% ed esclusi oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A.)				<b>€ 438.072,79</b>

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016), secondo il dettaglio di cui all'elaborato denominato "Calcolo dei corrispettivi" redatto secondo i parametri ivi indicati (**Allegato 9**).

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale in virtù dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 in cui gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica e conseguentemente esteso anche all'ente committente. Il comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.

E' prevista la possibilità di affidare la progettazione per stralci funzionali.

#### 6.5 Opzioni:

Non sono previste opzioni di proroga o rinnovo. E' prevista l'opzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.a) del Codice, per cui qualora a seguito della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sulla base della stima reale del valore delle opere da realizzare, dovessero essere modificati gli importi dei lavori di cui al presente accordo, nonché qualora in fase di progettazione si presentino situazioni imprevedute ed imprevedibili per le quali necessitino variazioni/varianti al progetto approvato, o altri servizi tecnici accessori ai servizi tecnici in appalto relativi all'opera pubblica considerata, è possibile sottoscrivere contratti accessori comportanti un aumento delle prestazioni tecniche fino a concorrenza del 50% in aumento dell'importo originario dell'accordo quadro a titolo di prestazioni supplementari o accessorie. In tali casi alle parcelle calcolate nei modi di cui sopra verrà applicato lo sconto percentuale unico offerto in sede di gara.

Il valore dell'appalto, opzioni comprese, è quindi pari a complessivi € 657.109,18, incluse spese forfettarie al 3% ed esclusi oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A..

#### 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti paragrafi di questo articolo.

Sono ammessi a partecipare in particolare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;

- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici C.P.V. da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i G.E.I.E.;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 rubricati, rispettivamente "Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare" e "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici"; in sostanza, se due o più liberi professionisti facenti parte dello stesso "studio associato" intendono concorrere alla gara, devono obbligatoriamente costituire fra loro ai sensi dell'art. 48 del Codice (o dichiarare di costituire fra loro dopo l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice) un "raggruppamento temporaneo" di professionisti (RTP) o, in alternativa, un "consorzio ordinario ex art.2602 c.c." di professionisti e, di conseguenza, devono necessariamente presentare un'offerta unitaria in forma plurima.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del

D.L. n. 5 del 10/02/2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione A.N.A.C. citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267 del 16/03/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice e del Decreto MIT 02/12/2016, n. 263, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta** [e, quindi, nominativamente indicati anche in sede di presentazione della richiesta di invito a successiva gara (manifestazione di interesse)], con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [le complete generalità ed il titolo professionale posseduto dall'offerente, singolo o plurisoggettivo, dovranno essere attestate con la documentazione da presentare per esprimere il proprio interesse alla successiva gara, secondo quanto indicato nel presente Avviso, nella quale occorrerà anche specificare le rispettive qualificazioni professionali possedute e la tipologia dei servizi in appalto che i singoli professionisti intendono espletare, unitamente agli estremi di attuale iscrizione nei relativi Albi/Ordini professionali, nonché le generalità, il titolo di studio posseduto e gli estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della persona fisica (tecnico abilitato) incaricata dell'integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche previste in contratto].

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente procedura, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## **8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla procedura gli operatori in possesso dei requisiti di capacità generale, di idoneità professionale e di capacità speciale (requisiti economici finanziarie di capacità tecnico professionale) di seguito elencati.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare si richiede:

### **8.1 Requisiti di capacità generale:**

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016
- b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- c) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

### **8.2 Requisiti di idoneità professionale:**

#### **8.2.a) Requisiti del concorrente:**

- **possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263**; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- **(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### **8.2.b) Requisiti del gruppo di lavoro**

Poiché l'appalto dei servizi tecnici in parola ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori di opere che prevedono competenze interdisciplinari specialistiche, lo stesso dovrà pertanto essere eseguito, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto affidatario, da un professionista singolo ovvero da un gruppo di professionisti (cd. "GRUPPO DI LAVORO") che possieda le **competenze e le abilitazioni professionali MINIME** di seguito indicate

#### **Nel gruppo dovrà essere presente:**

1. almeno un tecnico abilitato e competente iscritto al relativo Albo/Ordine professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione architettonica ed edilizia e strutturale : si ritiene, in considerazione della tipologia costruttiva e del volume previsti dell'edificio da realizzare, che l'abilitazione alla progettazione architettonica ed edilizia e strutturale sia conseguita esclusivamente con il possesso della laurea in ingegneria (laurea quinquennale vecchio ordinamento oppure laurea specialistica di II livello di cui al D.M. n. 509/1999 oppure laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 in ingegneria, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A, esclusivamente nel settore A "civile ed ambientale", dell'ordine professionale) ovvero, IN ALTERNATIVA, con il possesso della laurea in architettura (laurea specialistica quinquennale in architettura o laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, Sezione A, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in detta Sezione A, esclusivamente nel settore A "architettura", dell'ordine professionale": si vedano gli artt. 2, 3, 15 e 16 del D.P.R. 05.06.2001, n. 328, restando immutate le riserve e le attribuzioni stabilite dalla vigente normativa e le attività stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto e, in particolare, si rimanda all'art. 52 del R.D. 23.10.1925, n. 2537;

2. almeno un tecnico abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i requisiti professionali prescritti dall'[art. 98](#) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 ;
3. almeno un tecnico abilitato e competente in materia di prevenzione incendi, iscritto nell'elenco dei professionisti tenuto dal Ministero dell'Interno di cui all'[art. 16, comma 4](#), del [D.Lgs. 08.03.2006, n. 139](#) e ss.mm.ii. (ex legge n.818/1984) che sia abilitato competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione degli impianti antincendio e delle strutture antincendio;
4. almeno un geologo che redige la relazione geologica iscritto al relativo albo professionale.
5. almeno un professionista specializzato in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 42/2017 come professionista specializzato in acustica , in possesso delle attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori.

**Per cui il concorrente indica, nella dichiarazione di cui all' Allegato 3 –Modello Dichiarazione requisiti speciali e di idoneità dichiara con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico ai sensi del suddetto punto 8.2.b) Requisiti del gruppo di lavoro i seguenti dati:**

- **Per il professionista/i che espleta/no l'incarico relativo alla progettazione architettonica ed edilizia e strutturale oggetto dell'appalto: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale, gli altri requisiti richiesti al punto 1 del professionista incaricato,.**

- **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 , con possesso della relativa abilitazione**

- **Per il geologo che redige la relazione geologica : nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:**

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

**Per il professionista antincendio : nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, estremi dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio..**

**Per il professionista specializzato in acustica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, estremi dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 42/2017 come professionista specializzato in acustica, nonché le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori..**

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**NOTA BENE:**

Si precisa che la Stazione appaltante committente non impone con le presenti norme di gara un numero minimo di professionisti che debbono obbligatoriamente svolgere l'incarico e, quindi, non si prescrive un numero di unità minime stimate di tecnici abilitati e qualificati professionalmente ("persone fisiche") che si ritengono necessarie per lo svolgimento dell'incarico, lasciando tale scelta all'offerente sulla base delle proprie valutazioni e abilitazioni professionali: resta ovviamente fermo il termine di tempo utile massimo prescritto per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 5.3 e, di conseguenza, anche sulla base di tali imprescindibili esigenze di consegna degli elaborati progettuali, l'offerente dovrà attentamente valutare le modalità di presentazione dell'offerta, se in forma singola o plurima, pena l'applicazione delle penali previste in contratto in caso di ritardo nella consegna di detti elaborati progettuali:

**LA COMPOSIZIONE COMPLETA DEL GRUPPO DI LAVORO VERRA' ESPLICITATA IN SEDE DI OFFERTA TECNICA come indicato al successivo punto 20 lett. c) e sarà oggetto di valutazione per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica come indicato al successivo punto 22.1 criterio B.3**

### 8.3. requisiti di capacità speciale:

**8.3.a) possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria:** copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

### 8.3.b) possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale:

**a - Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente:** avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione della presente gara, di servizi di architettura e di ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle ID Opere (ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare indicate nella successiva Tabella (ID Opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17/06/2016) e il cui importo complessivo, per ogni ID Opere (classe e categoria Legge n.143/1949), è almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949).

**Tabella 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Grado complessit à G	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA (E.08) Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	I/c	0,90	€ 1.284.800,00	€ 2.569.600,00
STRUTTURE (S.03) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative -	I/g	0,95	€ 759.200,00	€ 1.518.400,00

Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni				
<p>IMPIANTI (IA.01)</p> <p>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</p>	III/a	0,75	€ 175.200,00	€ 350.400,00
<p>IMPIANTI (IA.02)</p> <p>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</p>	III/b	0,85	€ 233.600,00	€ 467.200,00
<p>IMPIANTI (IA.03)</p> <p>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</p>	III/c	1,15	€ 262.800,00	€ 525.600,00
<p>INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA (P.02)</p> <p>Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo</p>		0,85	€ 204.400,00	€ 408.800,00

**b** - servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna

delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari al **0,80 l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949)**.

**Tabella 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi di punta**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispon denza I. 143/49</b>	<b>Grado complessit à G</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per i servizi di punta</b>
EDILIZIA (E.08) Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	I/c	0,90	€ 1.284.800,00	€ 1.027.840,00
STRUTTURE (S.03) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	I/g	0,95	€ 759.200,00	€ 607.360,00
IMPIANTI (IA.01) Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	€ 175.200,00	€ 140.160,00
IMPIANTI (IA.02) Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	€ 233.600,00	€ 186.880,00

IMPIANTI (IA.03) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	€ 262.800,00	€ 210.240,00
INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA (P.02) Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo		0,85	€ 204.400,00	€ 163.520,00

**Si ricorda:**

1) ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016 (si veda anche quanto indicato nel capitolo V. Classi, categorie e tariffe professionali, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"): "... gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";

2) le considerazioni di cui al precedente punto 1) sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia" e "Strutture", mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie "Impianti" appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016, come dimostrano i riferimenti, nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949);

3) La categoria P.02 così come individuata nel D.M. 143/2013 non trova corrispondenza con le categorie e classi della L. 143/1949. Pertanto, anche in conformità alle Linee Guida Anac n.1, il concorrente, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, dovrà comprovare lo svolgimento di servizi analoghi aventi ad oggetto opere di analoga identificazione; i servizi di progettazione eseguiti dovranno riguardare le tipologie descritte nella parte IV, sezione I del D.M. n. 232/1991. Tale analogia sarà valutata sulla base del contenuto oggettivo della prestazione professionale precedentemente svolta, della destinazione funzionale e dell'identificazione delle opere. Inoltre si precisa che le categorie P.01 (interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica) , P.02 (interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva) e P.03 (interventi recupero, riqualificazione, ambientale) , tutte con lo stesso grado di complessità, possono essere considerate analoghe tra loro .

4) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17.06.2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti nelle precedenti Tabelle n. 1) e n.25) è fornita, per i servizi tecnici svolti per la Pubblica Amministrazione, mediante l'idonea documentazione comunque denominata rilasciata o vistata o approvata dalle stazioni appaltanti pubbliche attestante i suindicati elementi necessari per

effettuare la verifica, mentre per i servizi tecnici svolti per i committenti privati, mediante l'ideale documentazione comunque denominata rilasciata e sottoscritta per accettazione o per dichiarazione di "verità" dai committenti privati, sottoscritta anche dal progettista/direttore dei lavori incaricato attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, accompagnata dalla copia autentica dei contratti stipulati con il professionista e con l'appaltatore delle opere eseguite e dagli elaborati di progetto approvati e di eventuale effettuazione della misura e contabilità dei lavori eseguiti.

Per i suddetti requisiti di capacità tecnico professionale si precisa quanto segue:

- per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanzia di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione dell'avviso o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- che per i "servizi di progettazione" (inclusi i servizi di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)") che siano stati formalmente "approvati" dal committente pubblico o siano stati accettati e/o utilizzati e/o liquidati dal committente privato, non rileva che successivamente all'approvazione dei progetti da parte dei committenti pubblici o all'accettazione dei progetti da parte dei committenti privati i lavori relativi poi non siano stati realizzati;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente;
- in caso di partecipazione alla presente gara in forma di raggruppamento temporaneo, la mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti di cui ai punti B e C, complessivamente considerati, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo, si chiede inoltre di indicare, in calce alle predette tabelle, l'incidenza percentuale dei requisiti dichiarati da ciascun soggetto del raggruppamento sull'importo complessivo dei requisiti minimi necessari richiesti per la qualificazione (ai fini della verifica del possesso dei requisiti, da parte della mandataria, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti).

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nelle precedenti Tabelle n. 1) e n.2) è fornita, per i servizi tecnici svolti per la Pubblica Amministrazione, mediante l'ideale documentazione comunque denominata rilasciata o vistata o approvata dalle stazioni appaltanti pubbliche attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, mentre per i servizi tecnici svolti per i committenti privati, mediante l'ideale documentazione comunque denominata rilasciata e sottoscritta per accettazione o per dichiarazione di "verità" dai committenti privati, sottoscritta anche dal progettista/direttore dei lavori incaricato attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, accompagnata dalla copia autentica dei contratti stipulati con il professionista e con l'appaltatore delle opere eseguite e dagli elaborati di progetto approvati e di eventuale effettuazione della misura e contabilità dei lavori eseguiti.

## **9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b. unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

In particolare:

In caso di incarico affidato ad un soggetto costituito in forma plurima [raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), consorzio ordinario di professionisti ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE] oppure affidato a vari tecnici facenti parte di uno stesso "studio associato" di liberi professionisti (il quale è equiparato al raggruppamento temporaneo di professionisti – RTP -), tutti i professionisti facenti parte del concorrente plurimo o dello "studio associato" dovranno possedere la polizza assicurativa con massimale che copra l'importo dei servizi tecnici (di progettazione e/o di esecuzione) di rispettiva competenza (massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi tecnici che ogni professionista/concorrente in forma plurima esegue), la cui sommatoria dei massimali deve essere almeno pari o superiore al massimale sopra indicato, ovvero, IN ALTERNATIVA, dovranno possedere una unica polizza assicurativa intestata alla capogruppo mandataria o alla capofila (sia in caso di forma plurima già costituita o da costituire ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice) per il massimale sopra indicato, con copertura assicurativa estesa a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento temporaneo o del concorrente plurimo (i quali dovranno essere tutti nominativamente indicati nel contratto di polizza).

In caso di incarico affidato ad una società di professionisti o ad una società di ingegneria o a un consorzio stabile di società o a un consorzio stabile professionale ai sensi dell'[art. 12, comma 3, lett. b\)](#), della [legge n.81/2017](#) o a una aggregazione di rete (fra professionisti e/o fra società) che sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), la polizza assicurativa potrà essere intestata indifferentemente alla società o al consorzio stabile o alla rete ovvero a uno o più dei tecnici facenti parte della società o del consorzio stabile o della rete che firma gli elaborati di progetto quale progettista generale delle opere (o progettista coordinatore dei vari tecnici progettisti e che svolge il ruolo di tecnico incaricato dell'integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche previste in contratto

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 10.3.a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

La "**prestazione PRINCIPALE**" (servizi di progettazione delle OPERE ARCHITETTONICHE ED EDILIZIE EDILIZIA - E.08 -) è quella che in sede di gara si dovrà necessariamente assumere (con qualifica idonea) l'operatore economico mandatario (capogruppo) / capofila di un concorrente plurimo di tipo verticale (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE ai sensi dell'art. 48 del Codice) dovendo infatti possedere lo stesso mandatario /capofila, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti, il requisito di qualificazione in misura maggioritaria nell'ambito del concorrente plurimo stesso (prestazione PRINCIPALE che, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà poi eseguire il mandatario/capofila).

Le "**prestazioni SECONDARIE**", (STRUTTURE (S.03), IMPIANTI (IA.01), IMPIANTI (IA.02), IMPIANTI (IA.03), INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA (P.02) invece, individuano quei servizi tecnici in affidamento (servizi di progettazione e direzione lavori delle restanti ID Opere S.03, S.04, IA.01, IA.02 e IA.03) di cui all'art. 48, commi 2 e 5, del Codice, che devono essere assunte in gara (ed eseguite in caso di aggiudicazione del contratto) dai mandanti (o dagli operatori non capofila) di un concorrente plurimo di tipo verticale e che si qualificano in gara con una quota minoritaria dei requisiti di qualificazione rispetto ai requisiti che deve possedere il mandatario / capofila (una o più delle suddette prestazioni secondarie possono anche essere assunte in gara ed eseguite, in tutto o in parte, dal capogruppo mandatario / capofila di un concorrente plurimo di tipo misto)

Si precisa che è escluso dall'obbligo in capo al mandatario/capofila (è, cioè, è una facoltà per il mandatario/capofila) di assumere nell'ambito del concorrente plurimo il ruolo di CSP relativamente ai servizi della sicurezza di cantiere in fase di progettazione, nonché di assumere nell'ambito del concorrente plurimo il ruolo di tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi iscritto nell'elenco dei professionisti tenuto dal Ministero dell'Interno di cui all'[art. 16, comma 4](#), del [D.Lgs. 08.03.2006, n. 139](#) e ss.mm.ii. - ex legge n. 818/1984 - .

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 10.3.b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. I servizi di punta richiesti per ognuna delle ID opere indicate in tabella non sono frazionabili, pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo:

- ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo;
- i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

**Per i soli raggruppamenti temporanei, è condizione di ammissione alla gara, a pena di esclusione dalla gara, la presenza, in qualità di progettista, di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'[art. 4, comma 1](#), del [Decreto MIT n. 263/2016](#) (tecnico laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza); l'assenza del giovane laureato progettista nella compagine del RTP costituirà causa di esclusione del RTP stesso, non soccorribile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice [tale obbligo della presenza del "giovane professionista" ricorre nei confronti dei soli raggruppamenti temporanei (RTP) mentre non ricorre nei confronti dei consorzi ordinari, delle aggregazioni di rete e dei GEIE: a tal fine, si veda quanto indicato nel precedente punto 7.1, sottopunto a.4), in relazione ai requisiti di idoneità professionale che gli RTP devono possedere per essere ammessi alla gara].

## 10. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale .

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

E' ammesso avvalimento operativo, purché avvenga a determinate condizioni. In particolare, l'attenzione dell'Autorità si è soffermata sull'ipotesi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, laddove si consente l'avvalimento di alcuni requisiti tecnici – ossia le esperienze professionali pertinenti – solo se è l'impresa ausiliaria ad eseguire la relativa prestazione. Non è sufficiente l'assunzione del ruolo di consulente per la progettazione nei limiti dei requisiti prestati (parere di precontenzioso ANAC n. 221 del 01/03/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (ove ammesso) nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione:

**dichiarazione di avvalimento** sottoscritta congiuntamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa, con indicazione dei requisiti prestati e impegno di ausiliaria e ausiliata :

- di obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione dell'operatore economico ausiliato per tutta la durata della concessione i requisiti dettagliatamente indicati nel contratto di avvalimento;
- di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'operatore economico ausiliato e di non opporre nessuna eccezione o riserva in tale senso;
- di essere ausiliario di un solo operatore economico partecipante alla gara;
- che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziata;

- **DGUE dell'impresa ausiliaria**, da rendersi secondo l'allegato 2, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- **PASSOE dell'ausiliaria** (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).
- **INTEGRAZIONE AL DGUE**, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l'allegato 1 per la parte relativa, a firma dell'ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE.
- **il contratto di avvalimento**, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 12. SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Le attività subappaltabili sono ammesse nella misura del 40%

Come previsto all'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, **non si configurano come attività affidate in subappalto**:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

## 13. CAUZIONE PROVVISORIA E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 93, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 non sono dovuti la cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, per le quali attività verrà richiesta cauzione definitiva.

Per la redazione degli studi di fattibilità e di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

**Pertanto è dovuta cauzione provvisoria per il solo importo relativo alle sole attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, come segue.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 è quindi dovuta cauzione provvisoria pari a **€ 2.946,67** pari al 2%, dell'importo posto a base di gara dell'incarico per le attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,

direzione lavori, tenuta contabilità il cui importo somma a € **147.333,38**, fatti salvi i casi di dimezzamento (0,50%) previsti dal Codice.

La cauzione, in favore del Comune di Bellaria Igea Marina, può essere costituita, a scelta dell'offerente, :

- Bonifico (UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN: IT68C0200867710000001292677 con la causale "**CAUZIONE PROVVISORIA ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI NUOVO PLESSO SCOLASTICO** ", allegando copia della relativa ricevuta
- Assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta che deve:
  - contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito con dicitura "**CAUZIONE PROVVISORIA ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI NUOVO PLESSO SCOLASTICO** ", in favore del Comune di Bellaria Igea Marina)
  - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio

La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 e deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e cioè: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod.civ.e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza .

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere, una validità minima almeno pari a 180 giorni, Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della CUC deputata ad espletare la gara.

In caso di R.T.I., la cauzione, comunque costituita, deve essere intestata all'impresa capogruppo o delegataria con espressa menzione delle imprese facenti parte del raggruppamento .

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ; per tale motivo la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.

22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

RIDUZIONI : L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 Del D.Lgs n. 50/2016:

Condizione	% riduzione
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	riduzione 50%
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	riduzione 50% non cumulabile con lett.a)
c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 30% cumulabile con lett.a)
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)	Riduzione 20% cumulabile con lett.a)
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del <u>decreto legislativo n. 231/2001</u> o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni

**Nel caso l'operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL'INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 1) il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti e allega documentazione probatoria (copia conforme certificato di qualità) .**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA:**

Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO:** Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.

#### **14.1 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e gli importi di cui alla delibera ANAC n.1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. Il contributo dovuto è pari a € **70,00**.

Il pagamento del contributo avviene attraverso il nuovo Portale dei Pagamenti dell'A.N.AC che ha aderito al sistema pagoPA.

Si accede al servizio al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/> , ove alla voce "Pagamenti in favore dell'Autorità" - sotto voci "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." e "Gestione Contributi Gara" con le istruzioni per l'operatore economico.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it).

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

L'Amministrazione è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

## **14.2 PASSOE**

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC ( [www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass](http://www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "Pass OE " che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : [support\\_center@anticorruzione.it](mailto:support_center@anticorruzione.it)

il documento "passoe" generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa

In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passoe deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.

Il passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. [faq avcp](#) in materia di contratti pubblici , [faq avcpass](#) h.8). la mancata allegazione

del passoe o la presentazione di un passoe non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe.

### **14.3 IMPOSTA DI BOLLO:**

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presente procedura telematica , si precisa che l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 32,00**. corrispondente ai due bolli da € 16,00 cadauno dovuti per la domanda di partecipazione e per l'offerta economica.

Il bollo potrà essere pagato mediante modello **F24 di cui all'Allegato 4 Modello F24 per pagamento imposta di bollo**

### **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

**La documentazione, l'offerta tecnica, e le altre dichiarazioni a corredo devono essere inviate con modalità telematica e con firma digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005 ) solo nei casi espressamente richiesti.**

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre:

- 1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;**
- 2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico;**
- 3) una busta virtuale contenente l'offerta economica**

**L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 08/11/2021.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile . Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Bellaria Igea Marina ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema.** Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Bellaria Igea Marina, nonché Intercent\_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- **Modalità di sottoscrizione digitale** : tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico.
- **PROCURA** : Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio. Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:
  - in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
  - ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- **Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER)**; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante Comune e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link : [https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/attibandi\\_citygov/](https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/attibandi_citygov/)
- La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- La mancata presentazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta, può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- Non è sanabile l'omessa dichiarazione di subappalto.
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se tale dichiarazione è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.
- La mancata produzione del contratto di avalimento può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le

sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

- Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara. Si aderisce all'orientamento della giurisprudenza dell'onere della sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica ai fini dell'assunzione del relativo impegno per cui, in applicazione dei principi di autoreponsabilità e di parità di trattamento dei concorrenti, si ha avr  esclusione dalla gara in caso di mancata sottoscrizione digitale. La mera marcatura elettronica dell'offerta tecnica ed economica pur univocamente riconducibile all'operatore economico non sopperisce alla sottoscrizione digitale dell'offerta potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione negoziale volta alla costituzione di un rapporto giuridico.
- Parimenti non può sanata la mancata indicazione nell'offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, comporta quindi inammissibilità dell'offerta

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**17. SOPRALLUOGO:** Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e capogruppo, subappaltatori), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In particolare dovranno essere inseriti a sistema:

### **18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

La domanda di partecipazione alla gara, in bollo da € 16, deve essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana (se in lingua diversa deve essere corredata da traduzione giurata), da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito facsimile (**Allegato 1 – Domanda di partecipazione a gara**) predisposto dalla Stazione, contenente le informazioni e le dichiarazioni da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara, qui di seguito specificate.

Il concorrente nella domanda indica la forma singola o plurima con la quale partecipa alla gara [professionista singolo, professionista di studio associato (in forma singola o in forma raggruppata con altri professionisti dello stesso studio associato), società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTP), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete, GEIE, consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria o misto o consorzio stabile di professionisti ex art. 12, comma 3, lett. b), della legge 22.05.2017, n. 81].

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di rete o in GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che il consorzio stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
  - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal legale rappresentante munito di idonei poteri (il quale deve agire in forma di raggruppamento temporaneo);
  - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante dell' operatore economico mandatario/capofila.
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza oppure se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi in caso di aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

In caso di sottoscrizione della domanda e/o delle dichiarazioni da rendere per l'ammissione alla gara del concorrente da parte di un procuratore del legale rappresentante si deve allegare una copia informatica della relativa procura notarile ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD). Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma telematica in una delle seguenti modalità, fra loro alternative:

- ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), in copia informatica della procura notarile cartacea (scansione dell'originale analogico della procura) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procuratore stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) o in file originale firmato digitalmente; ovvero:
- ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura notarile formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

## **18.2 Documento di gara unico europeo DGUE**

L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni **A e B** per le parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D ad eccezione dei nominativi dei subappaltatori**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni A - B – C -D.

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE , al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs n. 50/2016 di cui al successivo punto 18.3 del presente Disciplinare].*

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:

- **la sezione A – Idoneità** : punto 1 (iscrizione in registro professionale) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.2 del presente disciplinare;
- **la sezione B - Capacità economica e finanziaria:** punto 5 (copertura contro rischi professionali) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 del presente disciplinare;
- **sezione C - Capacità tecniche e professionali:** punto 1.b) (servizi principali ) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4 del presente disciplinare in merito - Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente e elenco servizi "di punta" di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. **N.B. : il punto può essere omissso in quanto sostituito dalla dichiarazione di cui all'allegato 3- modello dichiarazione requisiti speciali e di idoneità professionale**

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto con le modalità di cui al punto 15 del presente disciplinare, dai seguenti soggetti:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri (il quale deve agire in forma di raggruppamento temporaneo);
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**18.3.1) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il modello Allegato 2 – Modello Dichiarazioni integrative DGUE, con cui l'operatore integra il DGUE presentato sui punti:

**Dichiara i seguenti dati:**

**1. Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

**2. - integra il DGUE presentato sui punti:**

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;
- dichiara le posizioni CASSA PROFESSIONALE /INPS /Inail /Altre casse

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**3. ulteriori dichiarazioni:**

- a) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- b) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- c) dichiara di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti nella Provincia di Rimini reperibili al link: [http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli\\_d\\_intesa\\_2013-68043.htm](http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm) e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- d) si impegna in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili al link [https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-codice\\_disciplinare/](https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-codice_disciplinare/) che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-
- e) rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;
- f) si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X](#) di cui al citato decreto;
- g) rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- h) rende le dichiarazioni ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016;
- i) rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
- l) elegge domicilio e recapito per la procedura;
- m) rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;
- caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare

**La dichiarazione integrativa è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al punto 15 del presente disciplinare e deve essere presentata dai seguenti soggetti:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri (il quale deve agire come raggruppamento temporaneo);
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria

**La dichiarazione integrativa è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al punto 15 del presente disciplinare e deve essere presentata dai seguenti soggetti:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri (il quale deve agire come raggruppamento temporaneo);
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - d. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - f. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria

**18.3.2) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI E DI IDONEITA' PROFESSIONALE MINIMA , da rendersi secondo l'Allegato 3 –Modello Dichiarazione requisiti speciali e di idoneità**

In cui il concorrente indica:

- **Per il professionista/i che espleta/no l'incarico relativo alla progettazione architettonica ed edilizia e strutturale oggetto dell'appalto: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale, gli altri requisiti richiesti al punto 1 del professionista incaricato,.**
- **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 , con possesso della relativa abilitazione**
- **Per il geologo che redige la relazione geologica : nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:**
  - componente di un raggruppamento temporaneo;
  - associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
  - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

**Per il professionista antincendio : nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, estremi dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio..**

**Per il professionista specializzato in acustica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale qualifica professionale, estremi dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 42/2017 come professionista specializzato in acustica, nonché le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori**

- **Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente e elenco servizi "di punta" di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, completo, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo delle seguenti colonne:**

**titolo dell'opera /importo lavori /periodo /caratteristiche ed entità dei servizi forniti /ambito territoriale / committente / grado di attuazione / classi e categorie cui al DM 17/6/2016 / ID opere / importo lavori / soggetto che ha svolto il servizio , da redigersi secondo l'allegato modello – dichiarazione requisiti speciali e di idoneità professionale.**

**La dichiarazione sui requisiti è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al punto 15 del presente disciplinare e deve essere presentata dai seguenti soggetti:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri (il quale deve agire come raggruppamento temporaneo);
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - g. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - h. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - i. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria (per la parte sui servizi)

**18.3.3) PROCURA:** secondo le modalità indicate al precedente punto 15 oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale.

**18.3.4) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al Concorrente e con con le modalità di cui al precedente punto 14.2. lin aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**18.3.5) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

**18.3.6) Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 32 con F24;**

**18.3.7) solo nel caso di studi associati:**

Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

**18.3.8) solo nel caso di AVVALIMENTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta Documentazione amministrativa **i documenti di cui al precedente punto 11**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) **DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) **dichiarazione integrativa DGUE** a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 18.1;

3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**

4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5) **PASSOE dell'ausiliaria;**

#### **19) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

**Per i soggetti associati il concorrente** produrre nella busta Documentazione amministrativa

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante, da rendersi preferibilmente secondo il modello messo a disposizione nella documentazione di gara in formato digitale editabile **all'allegato 3**.
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**INDICAZIONI SULLE DICHIARAZIONI RESE:**

**In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:**

- la dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprensivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce sottoscritte digitalmente dagli stessi (da rendersi secondo l'allegato 6).

- ai fini dell'art. art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2116: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel

casellario giudiziale **per i reati di cui al citato articolo**, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. n.b.: In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

**N.B. per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza»**, si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 " ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.-

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016;. se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso .

**Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);**

**-ai fini dell'art. 80 comma 2,** non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigore dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016".

**-ai fini dell'art. 80 comma 4** si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

**-ai fini dell'art. 80 comma 4** si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

●  
**-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett c)** rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

**L'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni** in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante

**-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett d)** si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

•  
-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

## 20) CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA TECNICA (PROGETTO DI GESTIONE).

La busta virtuale "OFFERTA TECNICA", contiene a pena di esclusione, il progetto di gestione del servizio, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

Il progetto è sviluppato e articolato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara ed è composto da:

**A) DOCUMENTAZIONE CON LA QUALE IL CONCORRENTE DESCRIVA LE CAPACITÀ PROFESSIONALI DEL CONCORRENTE PER LE TIPOLOGIA DI SERVIZIO IN CUI SI ARTICOLA L'INCARICO (progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori – massimo 3 (tre) servizi per ogni tipologia di servizio)** mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A4 scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.

In linea con i principi sanciti da ANAC con le Linee guida n. 1 – capitolo V – paragrafo 1, "... nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opera analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" come previsto anche al capitolo VI - paragrafo 1.1 - lettera a) delle stesse linee guida.

Per ciascun servizio deve essere fornita una **scheda numerata** con:

- a) **Oggetto**
- b) **Descrizione dell'opera oggetto del servizio**
- c) **Localizzazione dell'opera**
- d) **Importo netto dei lavori**
- e) **Committente**
- f) **Periodo di svolgimento**
- g) **Indicazione delle classi, categorie di cui al DM 17/06/2016 e relativi importi (edilizia, strutture, impianti, opere a verde)**
- h) **Indicazione della tipologia del servizio svolto (es.: progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, coordinamento sicurezza, direzione lavori ecc..)**
- i) **Soggetto che ha svolto il servizio**

Ciascuna scheda non dovrà superare le 4 facciate di testo per ciascun servizio, in formato A4, scrittura Arial, carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe.

**A supporto dei servizi presentati è possibile allegare foto, stralci grafici o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto illustrato (massimo 3 allegati per servizio)**

**B) UNA RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA**, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati al paragrafo 21 che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

**La relazione, non dovrà superare le 12 facciate di testo numerate in formato A4, scrittura Arial carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe. Le parti di relazione eccedenti le 12 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione**

**A supporto della relazione presentata è possibile allegare foto, stralci grafici o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto illustrato (massimo 2 allegati)**

**C) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'OFFERTA TECNICA CON L'INDICAZIONE COMPLETA DEL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI RICHIESTI , da rendersi secondo l' Allegato 5 – Modello Dichiarazione integrativa OFFERTA TECNICA su COMPOSIZIONE COMPLETA GRUPPO DI LAVORO con le precisazioni:**

- La Stazione appaltante committente non impone con le presenti norme di gara un numero minimo di professionisti che debbono obbligatoriamente svolgere l'incarico e, quindi, non si prescrive un numero di unità minime stimate di tecnici abilitati e qualificati professionalmente ("persone fisiche") che si ritengono necessarie per lo svolgimento dell'incarico, lasciando tale scelta all'offerente sulla base delle proprie valutazioni e abilitazioni professionali.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, con tale dichiarazione il concorrente è tenuto ad indicare le generalità, il titolo di studio posseduto e gli estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della persona fisica (tecnico abilitato) incaricata dell'integrazione tra le suindicate diverse prestazioni specialistiche previste in contratto quale tecnico abilitato e competente iscritto al relativo Albo/Ordine professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione architettonica ed edilizia e strutturale, nonché e di tutti i professionisti che faranno parte del gruppo di lavoro dedicata alla progettazione del scuola primaria.
- L'operatore economico indica le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazioni relative allo specifico contratto e la forma di partecipazione all'interno del gruppo di lavoro.
- È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
- È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
- Costituisce motivo di preferenza la presenza all'interno del gruppo di un tecnico abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione degli impianti meccanici a fluido e di un perito agronomo .

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) e c) che precedono. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente , **a pena di esclusione**, :

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - j. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - k. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - l. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella bozza di convenzione e nella documentazione tecnica allegata, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio.

A pena di esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica. L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

### **20.1 Segreti tecnici e commerciali**

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

**Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:**

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)

## 21. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica deve essere espressa come **ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo complessivo a base d'asta dell'accordo quadro pari a € 438.02,79 al netto di Iva e altri oneri, oneri da interferenza lavorativa pari a 0, ribasso da inserire direttamente a sistema.**

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non devono essere indicati né i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, né i costi relativi alla manodopera da sostenersi da parte del concorrente per l'esecuzione del servizio in oggetto .

**Pertanto nel campo costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, se richiesto dalla piattaforma SATER per il perfezionamento dell'offerta economica a sistema, potrà essere inserito un importo simbolico pari a € 0,01 (l'importo pari ad € 0,01 va inserito SOLO sulla piattaforma ed il VALORE 0,01 È RIFERITO AL MERO DATO INFORMATICO DA IMPUTARE A SISTEMA.)**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dai medesimi soggetti indicati per la sottoscrizione dell'offerta tecnica.

Si precisa inoltre che i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

## 22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	<b>80</b>
Offerta economica	<b>20</b>
totale	<b>100</b>

### 22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

	critério	sub-criteri di valutazione	punti D
1	<p>Professionalità e adeguatezza desunta da n 3 servizi per ciascuna tipologia di servizio (progettazione, coordinamento sicurezza, ) La commissione valuterà i servizi svolti aventi come oggetto interventi significativi affini a quello di gara, con particolare riguardo alla progettazione di edifici scolastici .</p> <p>Il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell'oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.</p> <p>I servizi presentati dovranno essere stati eseguiti preferibilmente nei 10 anni precedenti la data di presentazione dell'offerta</p>	<p>a.1.1 Completezza dei servizi espletati rispetto alla globalità delle prestazioni effettuate (progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, opere a verde, coordinamento sicurezza, direzione lavori.)</p>	15
		a.1.2 Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, rispetto alla categoria E.08 per interventi su edilizia scolastica	12
		a.1.3 Rispondenza dei servizi agli obiettivi dell'Ente committente dal punto di vista tecnologico degli impianti e delle tecniche strutturali	10
	critério	sub-criteri di valutazione	punti D
1	<p>Modalità di svolgimento della prestazione di progettazione ; Il giudizio sarà formulato valutando la modalità di svolgimento della prestazione oggetto degli incarichi nella sua complessità con particolare riguardo a:</p>	<p>b.1.1) coerenza con la concezione progettuale: verrà valutata la precisione esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio in relazione alle modalità di esecuzione della progettazione articolata nei diversi livelli</p>	8
		b.1.2) Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/coordinamento/integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte con la committenza durante l'esecuzione dell'incarico (ivi comprese nelle fasi approvative del progetto) e nelle fasi preliminari ad esso	8
		b.1.3) Sistema di verifica interno della progettazione, mediante illustrazione degli strumenti di controllo dei processi adottati, con particolare riferimento alla gestione documentale e alle emissioni progettuali nel corso della prestazione per revisioni da parte della stazione appaltante;	3
2.	<p>Modalità di svolgimento della prestazione di direzione lavori; Il giudizio sarà formulato valutando la modalità di svolgimento della prestazione oggetto degli incarichi nella sua complessità con particolare riguardo a:</p>	b.2.1) coerenza con le funzioni connesse all'attività di direzione lavori: verrà valutata la precisione esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio in relazione alle modalità di esecuzione della direzione lavori articolata nelle diverse attività connesse	5

	critero	sub-criteri di valutazione	punti D
		b.2.2) Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/coordinamento/integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte con la committenza durante l'esecuzione dell'incarico	5
3	Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa del gruppo di lavoro in coerenza con la concezione progettuale	b.3.1) Adeguatezza dei profili presenti nel gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, e alla presenza di risorse specialistiche in riferimento ai servizi di progettazione	12
		b.3.2) Ulteriori risorse professionali assegnate, quali a titolo esemplificativo, presenza di tecnici responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive, ritenute utili e attinenti rispetto al servizio da espletare	2
<b>TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA</b>			<b>80</b>

La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 45 punti su 80**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**RIPARAMETRAZIONE:** viste le linee guida n.2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, ai fini dell'aggiudicazione in oggetto, si darà luogo ad un'unica riparametrazione. Una volta determinato il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni sub elemento formante il punteggio per l'elemento qualitativo, si provvederà alla normalizzazione di tale punteggio rapportandolo al punteggio massimo (80 punti) attribuibile all'elemento qualitativo nel suo complesso. La normalizzazione è effettuata assegnando al concorrente che ha conseguito il punteggio di valore più alto il punteggio definitivo pari a 80 e agli altri un punteggio definitivo in proporzione lineare.

## 22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica verrà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella soprastante tabella.

La determinazione del punteggio per l'offerta tecnica relativo a ciascun offerente e per ogni sub criterio, avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore sulla base della seguente formula:  $P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ , dove:

$P_i$  : Punteggio dell'offerta *i*-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (*i*)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero ed uno.

In particolare i coefficienti della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero ed uno saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
----------	--------------	---------------------

<b>Ottimo</b>	<b>Da 0,76 a 1,00</b>	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
<b>Più che adeguato</b>	<b>Da 0,51 a 0,75</b>	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
<b>Adeguato</b>	<b>Da 0,26 a 0,50</b>	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
<b>Parzialmente adeguato</b>	<b>Da 0,01 a 0,25</b>	Aspetti di miglioramento appena percettibili
<b>Inadeguato</b>	<b>0,00</b>	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La Commissione di gara avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, senza che il concorrente alteri in alcun modo il contenuto dell'offerta.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

### 22.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 20 punti.

Al ribasso percentuale più alto corrispondente verrà attribuito il punteggio massimo di punti 20 corrispondente al Ci . Agli altri ribassi percentuali verrà conferito un punteggio decrescente in modo proporzionale secondo la seguente formula del massimo sconto:

$$P = P_{max} * \left( \frac{R_{off}}{R_{maxoff}} \right)$$

Dove:

$P_{max}$  = punteggio massimo

$R_{off}$  = SCONTO PERCENTUALE OFFERTO

$R_{maxoff}$  = SCONTO PERCENTUALE MASSIMO OFFERTO

### 22.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

il punteggio totale ( $P_{tot}$ ) attribuito a ciascuna offerta è uguale a  $P_t + P_e$

dove:

$P_t$  = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

$P_e$  = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

## 23. Modalità di espletamento della procedura di gara:

### 23.1 Apertura busta amministrativa e verifica della documentazione

La fase di ammissione verrà effettuata in seduta pubblica telematica, con apertura della busta virtuale "documentazione amministrativa" alle ore 09:00 del giorno 09/11/2021 fisicamente presso il Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1- piano secondo , ufficio contratti -.

I partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> .

Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, in conformità alla Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 (Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni) gli interessati potranno chiedere di svolgere le sedute pubbliche a distanza in video-conferenza, inoltrando richiesta esclusivamente via mail a [c.delvecchio@comune.bellaria-igea-marina.rn.it](mailto:c.delvecchio@comune.bellaria-igea-marina.rn.it) almeno tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta al fine di istruire per tempo i richiedenti per le conseguenti attività organizzative .

In particolare si svolgeranno in seduta pubblica in videoconferenza : la prima seduta del Sedgio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi files) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e la seduta di "apertura" delle buste contenenti le offerte tecniche . Non si svolgeranno sedute pubbliche per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati .

Nella prima seduta l'Autorità di gara, coadiuvato da un seggio di gara, provvede a:

a) verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Verrà dato avviso ai concorrenti non ammessi mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016.

Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva.

Se del caso, l'Autorità di gara all'attivazione del soccorso istruttorio, sospende l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegna loro il termine ivi indicato per la regolarizzazione. L'autorità di gara potrà sospendere la seduta, fissando la data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara ammettendo con riserva i concorrenti interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti .

L' autorità di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi del presente bando e della normativa in vigore.

### **23.2 Apertura busta tecnica e valutazione dell'offerta tecnica**

A prosecuzione della stessa seduta di apertura della procedura , se non sospesa, o, in caso di sospensione, in altra seduta pubblica virtuale comunicata successivamente a mezzo sistema o pec , si insedierà la Commissione Giudicatrice che procederà poi all'apertura in seduta pubblica telematica della busta virtuale offerta tecnica" e alla verifica della regolarità formale dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina, [www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it) – alla sezione "Amministrazione trasparente" /Bandi & Avvisi) .

In considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. "sblocca cantieri") come modificato dall'art. 8, comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020 (cd. "decreto semplificazioni") che ha sospeso l'operatività dell'Albo fino al 31 dicembre 2021, termine ora prorogato al 30/06/2023 dal d.l. 31/05/2021 n. 77, per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara si procederà con le modalità in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente, l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l'andamento dell'attività di ricognizione del contenuto dell'offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>

Di seguito la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più verbali.

La Commissione può operare in streaming o con collegamento da remoto.

### **23.3 Apertura busta offerta economica e aggiudicazione provvisoria**

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, comunicata con preavviso di almeno un giorno, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara/dal lotto dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso di offerte con uguale miglior punteggio, sarà considerato miglior offerente chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio.

**Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

**La stazione appaltante si riserva di non osservare la sequenza temporale delle operazioni di gara nel caso in cui sia presentata una sola offerta ritenuta valida.**

### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Qualora la migliore offerta superi la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia come segue:

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

#### **24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Bellaria Igea Marina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stazione appaltante si riserva:

- la facoltà di non aggiudicare l'**accordo** se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
  - di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
  - la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura;
  - la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, su miglior offerente;
  - prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

- la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'**accordo**.
  - l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
  - in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati;
  - nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
  - la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011;
  - trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011;
  - Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
  - i committenti si riservano di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del Codice.
  - ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
  - il contratto di appalto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
  - il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;
  - In caso di aggiudicazione:
    - All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
    - All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.
    - In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
    - Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
    - La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
    - La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
    - Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
    - La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
  - Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C bis) del Codice.
  - Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- Sono a carico dell'aggiudicatario:
- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese ammontano indicativamente a € 3.000,00 . Si comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

## **25. Trattamento Dei Dati Personali**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Bellaria Igea Marina a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Bellaria Igea Marina individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Bellaria Igea Marina, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune di Bellaria Igea Marina in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Bellaria Igea Marina nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

## **26. Organo competente per le procedure di ricorso:**

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna.

Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53 , tel: +39 051341501

[Indirizzo di Posta Elettronica Certificata \(PEC\) Abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo\\_ricevimento\\_ricorsi\\_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it)

termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC .

**27. Data spedizione GUCE:** 05/10/2021

**28. Data pubblicazione GURI:** 08/10/2021

Il Dirigente Ad Interim Gestione del Territorio , Dott. Danilo Fricano (*firma digitale*)